

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 00569/2023 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**Lecce - Sezione Terza**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 569 del 2023, proposto da

██████████, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Durano e Giuseppe Durano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

██████████ in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ministero della Cultura, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona dei rispettivi Ministri *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;

Comune di Brindisi, in persona del Sindaco *pro tempore*, e Provincia di Brindisi, in persona del Presidente *pro tempore*, non costituiti in giudizio;

***nei confronti***

██████████, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

rappresentata e difesa dall'avvocato [REDACTED] con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

[REDACTED] Unipersonale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati [REDACTED] [REDACTED], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Sterlicchio De Carli in Roma, via degli Scipioni, 281;

*per l'annullamento,*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- della determinazione dirigenziale della Regione Puglia n. 00187 del 17.3.2023, trasmessa al ricorrente con la nota della [REDACTED] del 5.4.2023, notificata in data 19.4.2023, con cui è stato comunicato l'intervento rilascio dell'autorizzazione all'occupazione anticipata d'urgenza preordinata all'asservimento e all'espropriazione dei terreni di proprietà del ricorrente, ai sensi dell'art. 22 *bis* del D.P.R. n. 327/2001, con avviso a comparire il 14 giugno 2023 per la redazione del verbale di immissione in possesso delle aree di proprietà del ricorrente;

- della presupposta Autorizzazione Unica Regionale rilasciata alla società [REDACTED] [REDACTED] con A.D. n. 152 del 20.7.2022 e del successivo provvedimento di voltura di tutti i titoli autorizzazione disposto in favore della [REDACTED] con A.D. n. 180 del 7.9.2022;

- della determinazione del Dirigente della Sezione Autorizzazione Ambientali della Regione Puglia n. 105 del 25.7.2017, con cui si è concluso il procedimento di riesame della D.D. n. 27/2014 ed è stato espresso "giudizio favorevole alla compatibilità ambientale per il progetto di insediamento eolico nel Comune di Brindisi in località "Cerrito Santa Teresa Specchia della frazione di Tutturano" proposto dalla [REDACTED], nonché della successiva determinazione n. 364 del 20.10.2022 con cui è stata disposta la proroga

dell'efficacia della predetta determinazione n. 105 di V.I.A. favorevole per ulteriori cinque anni;

- ove e per quanto occorra delle determinazioni dirigenziali n. 111 del 7 Agosto 2017, n. 158 del 23 Ottobre 2017 e n. 93 del 4 Giugno 2018 nella misura in cui rettificano e confermano la valutazione favorevole disposta con la gravata D.D. n. 105/2017;

- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, del Ministero della Cultura, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, [REDACTED]

Visti gli artt. 65, 66 e 67 c.p.a.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2024 il dott. Marco Martone e uditi per le parti l'Avv. L. Durano per la parte ricorrente, l'Avv. [REDACTED] per la Regione Puglia, l'Avvocato dello Stato [REDACTED], l'Avv. [REDACTED] per la controinteressata [REDACTED], e l'Avv. [REDACTED] [REDACTED] per la controinteressata [REDACTED]. [REDACTED];

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue.

1. Va premesso che, con ricorso notificato in data 8 giugno 2023, depositato in pari data, [REDACTED] titolare di nota azienda vitivinicola operante a livello nazionale e mondiale, premesso di essere proprietario di appezzamenti di terreno agricolo nel [REDACTED] destinati a colture di vite di pregio finalizzate al successivo imbottigliamento (per le quali avrebbe anche percepito, di recente, finanziamenti regionali con fondi europei, per un piano di sviluppo agricolo aziendale), ha impugnato:

- la determinazione n. 187 del 17.3.2023, trasmessa il 19.4.2023 (con nota della [REDACTED]), con la quale è stato comunicato il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione anticipata d'urgenza, preordinata all'asservimento e all'espropriazione, dei terreni di proprietà del ricorrente, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm., con avviso a comparire il 14 giugno 2023 per la redazione del verbale di immissione in possesso delle aree di proprietà del medesimo ricorrente;

- la presupposta Autorizzazione Unica Regionale (A.U.R.) n. 152 del 20.7.2022, rilasciata alla Società [REDACTED] ed il successivo provvedimento di cui alla A.D. n. 180 del 7.9.2022, con il quale è stata disposta la voltura di tutti i titoli autorizzatori rilasciati in favore della precedente titolare, alla [REDACTED];

- la determinazione del Dirigente della Sezione Autorizzazione Ambientali della Regione Puglia n. 105 del 25.7.2017, con cui si è concluso il procedimento di riesame della D.D. n. 27/2014 ed è stato espresso "giudizio favorevole alla compatibilità ambientale per il progetto di insediamento eolico nel Comune di Brindisi in loc. "Cerrito santa Teresa Specchia della frazione di Tutturano", proposto dalla [REDACTED]

- la successiva determinazione n. 364 del 20.10.2022, con cui è stata disposta la proroga dell'efficacia della predetta determinazione n. 105/2017 di V.I.A. favorevole per ulteriori 5 anni;

- e, ove e per quanto occorra, le determinazioni dirigenziali n. 111 del 7 Agosto 2017, n. 158 del 23 Ottobre 2017 e n. 93 del 4 Giugno 2018 nella misura in cui rettificano e confermano la valutazione favorevole disposta con la gravata D.D. n. 105/2017 e tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non conosciuti.

1.1. Parte ricorrente ha esposto, in punto di fatto, che:

- i propri appezzamenti di terreno, siti nel Comune [REDACTED],

individuati in Catasto Terreni al Foglio 29 particelle n. 179 e 181, destinati ad attività agricola imprenditoriale, erano stati ricompresi nell'ambito di un progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia eolica, originariamente attivato, in data 3.4.2007, su istanza della Società [REDACTED]

- la Società titolare dell'intervento aveva formalizzato istanza di V.I.A., con istanza presentata in data 25.6.2012, sulla base di un progetto, ritenuto in origine non compatibile da parte della Regione e rispetto al quale vi era stata una rielaborazione, anche a seguito di impugnazione, innanzi a codesto T.A.R. (n. 1258/2014 R.G.) del diniego rilasciato dalla Regione Puglia; il nuovo progetto, così come rielaborato, era stato oggetto di valutazione da parte della Conferenza dei Servizi ed stato, infine, valutato compatibile, giusta D.D. del 25.7.2017, con riferimento alla installazione di n. 5 aerogeneratori (A.15, A.18, A.19, A.23 e A.24), salva la prescrizione di procedere ad ulteriori modifiche che si fossero rese *medio tempore* necessarie;

- in ragione dei successivi rilievi formulati, con nota prot. n. 2767 del 22/06/2018, dalla Sezione Transizione Energetica, e dalla Settore Urbanistica e Ambiente del Comune [REDACTED] con le note prot. n. 98980 del 29.9.2021 e prot. n. 22234 del 2.3.2021, anche sotto il profilo acustico, era stato elaborato un nuovo progetto, contraddistinto da n. 3 aerogeneratori e da opere di connessione, queste ultime asseritamente non contemplate dal predetto provvedimento di V.I.A., il quale - secondo quanto indicato dal proponente - *“insisteranno su aree adibite ad uso esclusivamente seminativo ...”*, e che sulle stesse *“... non esistono né quote né diritti di reimpianti né quote di riserva nazionale per poter realizzare dette coltivazioni di pregio ...”*; ancora che *“... in merito agli uliveti, ..., le zone in questione rientrano nell'area dichiarata infetta da Xylella Fastidiosa su cui sono in atto le operazioni di contenimento e contrasto alla diffusione di tale parassita ...”* ;

- queste ultime circostanze (a dire del ricorrente) non corrisponderebbero al vero, in quanto l'impianto eolico di cui trattasi insisterebbe, a ben vedere, sugli

appezzamenti di terreno, destinati alla propria attività imprenditoriale di vitivinicoltura, come peraltro asseritamente riscontrato dalla Sezione Attuazione Programmi per l'Agricoltura giusta nota prot. n. 14968 del 12.11.2021;

- nonostante tali criticità, la Regione Puglia aveva ritenuto di rilasciare l'Autorizzazione Unica Regionale n. 152/2022, comunicata in data 19.4.2023, ad esso ricorrente con la D.D. n. 187/2023;

- inoltre, nel (nuovo) progetto approvato, è stata contemplata altresì la realizzazione di una *“una Stazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV collegata in antenna a 150 kV con una Stazione di Smistamento a 150 KV collegata in antenna sulla costruenda sezione a 150 kV della Stazione Elettrica a 380/150 kV denominata “Brindisi Sud” e “una Stazione di Smistamento a 150 KV collegata in antenna sulla costruenda sezione a 150 kV della Stazione Elettrica a 380/150 kV denominata “Brindisi Sud”;*

- l'Autorizzazione di cui trattasi era stata poi volturata (dalla Società [REDACTED] [REDACTED] in favore della controinteressata [REDACTED] [REDACTED] giusta D.D. n. 180 del 7.9.2022;

- la predetta voltura sarebbe avvenuta in assenza di una valida ed efficace V.I.A., atteso che la D.D. n. 105 del 25.7.2017 sarebbe scaduta per decorso del termine quinquennale;

- conseguentemente, anche il decreto di occupazione d'urgenza ex art. 22 *bis* del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm. delle aree censite al Fol. 179, p.lle 40, 42, 43, 120 e al Fol. 181, p.lle 1, 430, 70, 53 e 55, sarebbe illegittimo (secondo la tesi di parte ricorrente).

1.2. Il ricorrente, deducendo, pertanto, che tutto il procedimento finalizzato alla realizzazione e all'esercizio del predetto impianto eolico composto da 3 aerogeneratori di potenza complessiva pari a 7,875 MW, sarebbe illegittimo, ha impugnato gli atti e provvedimenti in epigrafe indicati, articolando le censure di seguito rubricate.

1.3. Con il primo e articolato motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione della L.R. Pugliese n. 11/2001 e del D. Lgs. n. 152/2006, nonché dell'art. 81 e 82 delle N.T.A. del P.P.T.R. e delle Linee Guida 4.4.1. sulle Energie Rinnovabili - eccesso di potere per errata applicazione dei principi che regolano la Valutazione di Impatto Ambientale e le disposizioni in tema di durata ed efficacia della stessa come modificate all'art. 25, comma 5 D. Lgs. n. 152/2006 - difetto di istruttoria e illogicità manifesta.

1.4. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione L.R. Pugliese n. 31/2008, e del R.R. n. 24/2010, sulle aree idonee per insediamento di impianti di produzione di Energia Rinnovabile - eccesso di potere per errata applicazione dei principi che regolano la individuazione dei siti idonei anche alla luce dei principi sanciti per l'approvazione dei P.R.I.E. di cui al R.R. n. 16/2006.

1.5. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione della L.R. Pugliese n. 11/2001, del D. Lgs. n. 152/2006 e del R.R. n. 24/2010, unitamente alla D.G.R. n. 35/2007, in tema di aree idonee per insediamento di impianti di produzione di Energia Rinnovabile - violazione e falsa applicazione art. D. Lgs. n. 42/2004 per mancata acquisizione dell'autorizzazione della competente Soprintendenza per i BB.CC.AA..

1.6. Con il quarto motivo, il ricorrente ha la violazione e falsa applicazione art. 6, comma 9 del D. Lgs. n. 152/2006 per errata valutazione delle modifiche progettuali apportate e approvate con D.D. n. 93/2018 - Eccesso di poter per errata qualificazione delle modifiche progettuali introdotte dal proponente.

1.7. Con il quinto motivo, il ricorrente ha censurato la violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm., della L.R. Pugliese n. 31/2008 e della L.R. Pugliese n. 25/2012, nonché dell'art. 8 della D.D. n. 152 del 20/07/2022, atteso che sarebbe intervenuta la decadenza dell'Autorizzazione di cui trattasi in considerazione del mancato avvio dei lavori nel termine entro il termine previsto di sei mesi.

1.8. Per tali motivi, il ricorrente ha chiesto, previa adozione di misure cautelari anche monocratiche ex art. 56 c.p.a., l'annullamento degli atti e provvedimenti impugnati indicati in epigrafe.

2. Con decreto monocratico cautelare n. 298/2023, pubblicato il 9.6.2023, il Presidente di questa Sezione ha sospeso provvisoriamente l'efficacia dei provvedimenti impugnati, sulla base della rilevata sussistenza di un evidente *periculum in mora*, in ragione dell'imminente immissione in possesso - alla data del 14 giugno 2023 - delle aree di proprietà del ricorrente (sulle quali si assume insistono vigneti di rilevante pregio e aree boschive), riservando ogni altra valutazione sul fumus boni iuris alla cognizione del Collegio, ed ha fissato per la trattazione collegiale dell'istanza cautelare, incidentalmente proposta, la Camera di Consiglio del 5 luglio 2023.

3. Con memoria depositata il 13 giugno 2023, si è costituita in giudizio l'Avvocatura erariale, nell'interesse del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero della Cultura e del Ministero delle Imprese e del Made In Italy.

4. Con memoria depositata il 15 giugno 2023, si è costituita in giudizio la Società [REDACTED], la quale, con successiva memoria depositata il 3 luglio 2023, ha eccepito, l'irricevibilità del ricorso per tardività, in quanto il rilascio della A.U.R. impugnata era stato pubblicato sul sito istituzionale regionale in data 20.07.2022 e sul Bollettino Regionale n. 84 in data 28.07.2022, mentre il ricorso era stato notificato in data 8.6.2023; nel merito, ha contestato la fondatezza in fatto ed in diritto dei motivi di gravame.

5. Con memoria depositata il 3 luglio 2023, si è costituita in giudizio la [REDACTED] [REDACTED], chiedendo, in via preliminare, di essere estromessa dal giudizio, in quanto non (più) titolare delle autorizzazioni di cui trattasi e, nel merito, il rigetto del ricorso.

6. Alla Camera di Consiglio del 5 luglio 2023, il Presidente della Sezione, vista la



richiesta di rinvio formulata a verbale da parte del difensore del ricorrente per poter dedurre sulla documentazione prodotta in giudizio dalla controinteressata il giorno precedente, ha provveduto in conformità, rinviando la causa alla Camera di Consiglio del 19 luglio 2023.

7. Con memoria depositata in data 17 luglio 2023, si è costituita in giudizio la Regione Puglia.

8. Con ordinanza n. 402/2023, pubblicata in data 20 luglio 2023, all'esito della Camera di Consiglio del 19 luglio 2023, questa Sezione ha respinto l'istanza cautelare incidentalmente proposta dal ricorrente, sulla base della rilevata insussistenza del *fumus boni iuris*.

8.1. Con ordinanza n. 4233/2023, pubblicata il 13 ottobre 2023, il Consiglio di Stato (in sede di appello cautelare) ha riformato la predetta ordinanza, resa da questa Sezione, ai soli fini di una rapida definizione nel merito della causa, ai sensi dell'art. 55, comma 10 c.p.a..

9. Alla pubblica udienza del 19 marzo 2024 (fissata per la trattazione nel merito del ricorso), all'esito della discussione orale, la causa è stata introitata per la decisione.

10. La causa non appare matura per la decisione.

10.1. Osserva il Collegio che si ritiene necessario, ai fini del decidere, disporre una Verificazione ex art. 66 c.p.a., da svolgere nel contraddittorio tra le parti, affidata al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Brindisi (o suo delegato dell'Ordine professionale esperto in materia), per accertare, in punto di fatto, se l'autorizzazione V.I.A. regionale del 2017 abbia riguardato anche le opere e le infrastrutture (da realizzare concretamente in loco) di connessione/collegamento dell'impianto eolico de quo alla rete elettrica nazionale, poi valutate ed indicate nella Autorizzazione Unica Regionale n. 152/2022.

Per il compimento della Verificazione il Tribunale assegna termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa, al Verificatore nominato dal Tribunale, della presente ordinanza istruttoria.

Il predetto Verificatore è formalmente diffidato a comunicare tempestivamente e con congruo anticipo alle parti la data, l'ora e il luogo in cui darà avvio alle operazioni di Verificazione.

Il Verificatore, una volta esaurito l'incarico, redigerà una relazione scritta delle operazioni compiute e dell'attività svolta, indicandone chiaramente le conclusioni. Il Verificatore invierà tale relazione alle parti, fissando alle stesse un termine congruo per formulare le eventuali osservazioni. Una volta scaduto il termine per le osservazioni, il Verificatore provvederà al deposito della relazione finale presso la Segreteria di questo T.A.R., previa integrazione dell'elaborato con la menzione delle osservazioni ricevute dalle parti e delle correlative considerazioni dello stesso Verificatore (dando altresì conto dell'eventuale accoglimento delle osservazioni di parte).

Le parti possono indicare propri tecnici, i quali potranno assistere alle operazioni di Verificazione. I nominativi di tali tecnici dovranno essere comunicati al Verificatore in occasione dell'avvio delle operazioni di Verificazione.

Il Verificatore è fin d'ora autorizzato a prendere visione e ad estrarre copia di ogni atto o documento contenuto nel fascicolo d'ufficio e nei fascicoli di parte.

Il Verificatore è altresì autorizzato a richiedere, a qualunque pubblico depositario, ogni atto o documento, non coperto da segreto, utile all'assolvimento dell'incarico.

Va riservata alla decisione definitiva ogni pronuncia sul compenso da liquidare in favore del Verificatore.

La trattazione della causa deve essere conseguentemente rinviata alla successiva udienza pubblica indicata in dispositivo, tenuto conto che il gravoso carico del ruolo di merito di questa Sezione per l'intero anno 2024 non consente la fissazione ad una data anteriore.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, sospende ogni pronuncia nel merito, in rito e sulle spese in ordine al ricorso indicato

in epigrafe, dispone la Verificazione ex art. 66 c.p.a., affidata al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Brindisi (o suo delegato dell'Ordine professionale esperto in materia) nominato Verificatore, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Rinvia la causa per il prosieguo alla prima udienza pubblica della Sezione del mese di gennaio 2025.

Si comunichi alle parti anche non costituite in giudizio e al Verificatore nominato dal Tribunale.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 19 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:

Enrico d'Arpe, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere

Marco Martone, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Marco Martone**

**IL PRESIDENTE**

**Enrico d'Arpe**

**IL SEGRETARIO**